



Comunicazione ESTI n. 2024-0701

1° luglio 2024

Nuovo regolamento sull'esame per il raccordo di materiali elettrici

L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI ha emesso, con applicazione a partire dal 1° luglio 2024, il nuovo regolamento sull'esame per il raccordo di materiali elettrici secondo l'art. 15 dell'ordinanza concernente gli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27).

Per l'ammissione all'esame il regolamento del 1° luglio 2024 stabilisce ora almeno il compimento del 18° anno d'età oltre alla conclusione, qualora necessario, di un corso di almeno 12 lezioni sulla prima verifica come da SN 411000 (norma per le installazioni a bassa tensione; NIBT).

I contenuti indispensabili del corso e del certificato del corso verranno regolati nell'allegato alle linee guida; si tratta dei seguenti contenuti: esami a vista delle installazioni elettriche, verifica del tempo di disinserimento dei dispositivi di protezione contro le sovracorrenti, misurazione della corrente di cortocircuito, verifica del dispositivo di protezione a corrente di guasto (RCD), verifica del conduttore di protezione e del conduttore equipotenziale, misurazione dell'isolamento della linea di allacciamento a partire dal punto di raccordo, localizzazione di valori di resistenza d'isolamento insufficienti, interpretazione dei risultati della misurazione (con tabelle di aiuto).

La conclusione del corso non può essere avvenuta da più di 3 anni al momento dell'iscrizione all'esame e il certificato dev'esser presentato in tale sede. Chi possiede un attestato di capacità come «installatore elettricista AFC» o «eletttricista di montaggio AFC» con formazione iniziata dal 2015, sarà ammesso all'esame anche senza la prova di aver concluso il corso. Chi possiede un attestato di capacità come «installatore elettricista AFC» o «eletttricista di montaggio AFC» e chi è in possesso di una qualifica professionale estera riconosciuta come equivalente dall'ESTI, che ha iniziato la sua formazione prima del 2015, sarà ammesso all'esame se prova di aver concluso la formazione supplementare sulla prima verifica, definita da EIT.swiss, oppure il corso come da allegato alle linee guida del nuovo regolamento. È opportuno, per le formazioni iniziate prima del 2015, che le conoscenze in materia di prima verifica vengano aggiornate prima dell'ammissione all'esame.

Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2024. In seguito all'abrogazione del regolamento del 1° marzo 2023 in data 31 dicembre 2024, l'esame si svolgerà secondo il nuovo regolamento a partire dal 1° gennaio 2025. Tale esame avrà durata di 75 minuti e si svolgerà in forma elettronica con domande a scelta multipla nei locali stabiliti dall'ESTI.

Chi si iscrive all'esame in una data dopo il 1° gennaio 2015 verrà esaminato secondo il nuovo regolamento. Chi non ha superato l'esame secondo il regolamento del 1° marzo 2023 potrà ripetere questo esame per massimo 2 volte rimanendo col regolamento del 1° marzo 2023. Dopo il 31 dicembre 2026 non saranno più ammesse ripetizioni dell'esame secondo il regolamento del 1° marzo 2023. In alternativa, chi non ha superato l'esame secondo il regolamento del 1° marzo 2023, potrà ripetere l'esame secondo il nuovo regolamento al massimo due volte, dietro prova della conclusione del corso sulla prima verifica; la scelta del nuovo regolamento per la ripetizione dell'esame comporta che tutte le materie debbano essere ripetute. La regola particolare valida per chi possiede un attestato di capacità come «installatore elettricista AFC» o come «eletttricista di montaggio AFC» e per chi ha una qualifica professionale estera riconosciuta come equivalente dall'ESTI vale in analogia anche per la ripetizione dell'esame.

Secondo le nuove linee guida la verifica degli apparecchi elettrici non è più parte integrante dell'esame, in quanto non inerente all'ambito dell'OIBT. La constatazione dell'assenza di tensione (regola dei 3 punti), l'interpretazione dei risultati delle misure, la verifica del funzionamento (in particolare di mezzi d'esercizio e ausiliari rilevanti per la sicurezza), la redazione di un verbale del controllo e l'elenco verranno ora valutati al livello della prestazione 2 (competenza in compiti ripetitivi e variabili).

Rimangono valide le disposizioni degli artt. 5 e ss. dell'ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.272.3). Il nuovo e il vecchio regolamento si trovano nel [sito web dell'ESTI](#).